

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, SCIVOLETTO, ANDRIANI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, POLLINI, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, SPOSETTI e PECCHIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1991

Abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, trasformazione dei consorzi agrari in cooperative e programmazione di un sistema di servizi in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. – A causa del dissesto finanziario la Federazione italiana dei consorzi agrari è stata commissariata con decreto del Ministro dell'agricoltura.

Successivamente è stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma.

Relativamente allo stato dei consorzi agrari provinciali, si può rilevare che molti di essi (circa la metà) sono stati sottoposti alla liquidazione coatta o alla procedura dell'amministrazione straordinaria, o sono comunque commissariati.

Il sistema consortile, costituito dalla Federconsorzi, dalle società collegate e dai consorzi agrari, costituisce in termini di

fatturato il principale gruppo agro-industriale di Italia.

Sulle cause della sua crisi il Senato della Repubblica ha deciso di avviare, attraverso la sua 9^a Commissione, un'indagine conoscitiva ed ha all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione di un disegno di legge, presentato da senatori del Gruppo comunista-PDS e del Gruppo della sinistra indipendente, rivolto a costituire una Commissione di inchiesta parlamentare (atto Senato n. 2873).

Intanto però la crisi sta determinando conseguenze negative per il sistema agro-industriale italiano.

Infatti il sistema federconsortile possiede

impianti, attrezzature ed attività che, gestite in maniera diversa dal passato, sono utili ed importanti per l'agricoltura italiana, sicchè è opportuno evitare la loro dispersione ed è necessario utilizzarle finalmente al servizio di tutta l'agricoltura.

Il Governo non è riuscito finora a trovare una soluzione valida a tale fine.

Con il presente disegno di legge si intende adottare la soluzione che allo stato appare la migliore nell'interesse degli agricoltori e dell'economia nazionale.

Il disegno di legge è rivolto da un lato ad abrogare la legislazione speciale che disciplina l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari e dall'altro a riportare i consorzi agrari provinciali, ancora economicamente validi, alla disciplina ordinaria della cooperazione agricola.

La normativa transitoria, delineata con l'articolo 2, stabilisce che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomini un ispettore per ciascun consorzio agrario al fine di liquidare quelli in irrimediabile dissesto finanziario e di democratizzare e rilanciare gli altri.

Per i secondi, gli ispettori amministrativi hanno il compito di curare il riordino del libro dei soci, la cancellazione dei non aventi diritto, la iscrizione a nuovo socio di tutti i richiedenti che posseggono i requisiti previsti dalla legge, l'approvazione dei nuovi statuti, la ricapitalizzazione dei consorzi, il rinnovo delle cariche sociali.

In tal modo si potrà assicurare il rinnovamento, la democratizzazione e la trasformazione dei consorzi agrari in vere cooperative di agricoltori.

I consorzi, così rinnovati potranno dar vita tra loro e con altri soggetti ed organi-

smi cooperativi di livello superiore, rovesciando in tal modo l'impostazione del precedente sistema, centralistica e burocratica, e saranno restituiti a tutto il mondo agricolo gli impianti, le attrezzature e le attività che ad esso erano stati sottratti.

Dall'impostazione del presente disegno di legge deriva che l'attuale Federazione italiana dei consorzi agrari, al termine della procedura concordataria dovrà invece essere liquidata.

Il presente disegno di legge non si limita solo a dare un nuovo assetto, democratico ed efficiente, ai vecchi consorzi agrari, ma interviene per sviluppare un sistema di servizi all'agricoltura da parte dei consorzi agrari, diventati vere cooperative, e da parte di altri soggetti, denominati consorzi agricoli di servizi, costituiti, secondo l'articolo 6, da persone fisiche e/o giuridiche che esercitano una impresa agricola o agroalimentare o plurattiva, da società cooperative agricole e di servizio e loro consorzi, nonché da associazioni di produttori e unioni e loro consorzi.

All'articolo 7, si stabilisce che i consorzi agrari e i consorzi agricoli di servizi, per accedere ai finanziamenti pubblici, devono essere iscritti ad un apposito albo nazionale.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le procedure per la predisposizione e l'approvazione da parte dello Stato e delle regioni di un programma triennale per lo sviluppo dei servizi in agricoltura, nell'ambito e per l'attuazione del quale i consorzi agrari e i consorzi agricoli di servizio possono accedere ai finanziamenti pubblici (articolo 5).

L'articolo 8 prevede una dotazione finanziaria di 450 miliardi in tre anni al fine dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, è abrogato, eccezion fatta per l'articolo 35. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni normative concernenti i consorzi agrari e la Federazione italiana dei concorsi agrari previste dalle leggi speciali.

2. Ai consorzi agrari si applica la normativa dettata in materia di cooperazione, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, nomina, ai sensi dell'articolo 35, lettera a) del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ispettori che accertino la regolarità del funzionamento amministrativo nonché la consistenza patrimoniale e le passività finanziarie dei consorzi agrari provinciali e interprovinciali.

2. Possono essere nominati ispettori esclusivamente i funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato, i magistrati amministrativi e della Corte dei conti. Agli ispettori è riconosciuto il potere di accesso agli uffici e di acquisire ogni documentazione da essi ritenuta rilevante, nonché di disporre audizioni ed ottenere rapporti da parte dei singoli uffici.

3. La mancata osservanza degli obblighi di collaborazione relativi al presente articolo integra il reato di cui all'articolo 328 del codice penale.

4. Entro tre mesi dalla nomina gli ispettori inviano al ministero dell'agricoltura e delle foreste un rapporto in cui segnalano gli atti illegittimi da annullare o sospendere, ai sensi dell'articolo 35 del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e segnalano altresì se il consorzio ispezionato versa in stato di dissesto finanziario.

5. I consorzi agrari di cui sia stato accertato ai sensi del comma 2 lo stato di dissesto finanziario non altrimenti rimediabile sono posti in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 194 e seguenti delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

6. Nei consorzi agrari, per i quali non ricorrano le condizioni previste dal comma 5 per la dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa, gli ispettori nominati ai sensi del comma 2, proseguono la propria attività curando che i consorzi agrari:

a) procedano entro novanta giorni dalla loro nomina, al riordino del libro dei soci, cancellando i non aventi diritto ed iscrivendo tutti i richiedenti che posseggano i requisiti previsti dalla legge;

b) convochino, entro novanta giorni successivi alla scadenza di cui alla precedente lettera a), le assemblee generali per l'adeguamento del capitale sociale, richiedendo ai soci contributi per la ricapitalizzazione del consorzio e per l'approvazione di un nuovo statuto conforme ai principi e alla normativa vigente in materia di cooperazione agricola;

c) convochino, entro i sessanta giorni successivi, l'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.

7. Con l'elezione dei nuovi organi sociali gli ispettori cessano la propria attività e riferiscono degli esiti della medesima al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e alla Regione territorialmente interessata.

Art. 3.

1. Al fine di potenziare i servizi in agricoltura viene predisposto un program-

ma triennale per lo sviluppo dei servizi in agricoltura nell'ambito del Piano agricolo nazionale.

2. Gli interventi e le azioni previste dal Programma triennale per lo sviluppo dei servizi in agricoltura sono realizzati e programmati dalle regioni e dallo Stato nel rispetto delle norme previste dalla presente legge.

3. Lo Stato dà impulso all'attività di programmazione nel settore dei servizi in agricoltura mediante direttive nonchè mediante programmi di indirizzo di interesse nazionale da inviare alle regioni entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dei servizi in agricoltura che tengano conto degli stanziamenti previsti dal successivo articolo 4. Detti programmi e i successivi rendiconti dovranno essere inviati a cura di ciascuna regione e provincia autonoma al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. Nel caso di mancata adozione dei programmi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello della loro entrata in vigore, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, assegna alle regioni e alle province autonome un termine, non inferiore a sessanta giorni, trascorso il quale possono procedere congiuntamente le regioni e il Ministero dell'agricoltura e foreste all'adozione dei programmi.

Art. 4.

1. Le proposte relative al Programma triennale di sviluppo dei servizi in agricoltura sono predisposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, sulla base del coordinamento delle determinazioni contenute nelle proposte di piani regionali ad esso inviati nei termini previsti dall'articolo 3 nonchè della identifi-

cazione di azioni strategiche di interesse nazionale. Le proposte così formulate vengono inviate al CIPE, alle regioni e alle province autonome entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di entrata in vigore del Piano.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sulla base delle determinazioni delle proposte di piano regionale e provinciale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché la Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta il Programma triennale di sviluppo dei servizi in agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno antecedente alla sua entrata in vigore.

3. Il CIPE, in caso di contrasto di un programma regionale con le determinazioni delle azioni strategiche di interesse nazionale, lo rinvia alla regione competente invitandola al riesame entro un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione decida di non adeguarsi all'invito, il programma regionale potrà essere ugualmente adottato dalla Regione con legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fermi restando i poteri del Governo di promuovere la questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, della Costituzione.

4. Per l'anno 1992, in deroga a quanto previsto negli articoli 2 e 3 della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, entro il 30 marzo, un Piano di interventi straordinari per il sostegno dei servizi in agricoltura sentita la Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

1. Hanno diritto di accedere ai finanziamenti previsti dal programma triennale per

lo sviluppo di servizi in agricoltura i consorzi agricoli di servizi di cui al successivo articolo 6, per i quali siano state decise le misure di cui all'articolo 2 della presente legge, iscritti all'albo di cui al successivo articolo 7, nonchè i consorzi agrari parimenti iscritti all'albo.

2. I finanziamenti potranno essere accordati solo alle iniziative il cui piano progettuale testimoni una razionale proiezione sul territorio dei servizi e l'efficienza degli stessi.

3. Il programma triennale prevede contributi alla capitalizzazione e agli investimenti diretti a favorire processi di adeguamento delle dimensioni, della struttura patrimoniale e finanziaria e dell'organizzazione dell'azienda. I contributi in conto capitale non potranno essere superiori alla metà degli oneri sopportati dai soci per la ricapitalizzazione dei consorzi agrari di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero alla metà del capitale sociale sottoscritto dai soci di consorzi agricoli di servizi di cui al successivo articolo 6.

Art. 6.

1. Sono consorzi agricoli di servizi i consorzi costituiti in qualsiasi forma giuridica da persone fisiche o giuridiche che esercitano un'impresa agricola o agroalimentare o pluriattiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, da società cooperative agricole o di servizio e loro consorzi nonchè da associazioni di produttori e unioni e loro consorzi.

2. I consorzi agricoli di servizi hanno lo scopo di concorrere al progresso tecnologico e alla innovazione del processo produttivo agricolo e zootecnico. A tal fine sviluppano, anche mediante forme di collaborazione con altri soggetti, attività di ricerca di sperimentazione e diffusione delle innovazioni di processo e di prodotto in agricoltura; promuovono servizi di informazione qualificata alle imprese agricole; effettuano l'approvvigionamento alle migliori condizioni dei mezzi tecnici di produzione e di

consumi intermedi necessari all'esercizio delle attività agricole e connesse; operano altresì al sostegno tecnico e finanziario dei produttori agricoli soprattutto per quel che concerne le operazioni di ammasso o conferimento di prodotti.

Art. 7.

1. I consorzi agricoli di servizi possono accedere ai finanziamenti per iniziative previste dal programma nazionale di cui all'articolo 3 della presente legge, previa iscrizione ad un apposito albo istituito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cui spettano altresì i poteri di vigilanza.

2. Per l'iscrizione all'albo è richiesta la rispondenza dello statuto alla presente legge nonché la testimonianza, da parte dell'atto costitutivo, di un efficiente apparato tecnico-organizzativo e di un adeguato potenziale economico.

3. I consorzi agricoli di servizi che attingono a finanziamenti regionali sono sottoposti alla vigilanza della Regione competente la quale può prevedere l'istituzione di un apposito albo.

4. La vigilanza riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti al consorzio agricolo di servizio per l'efficace svolgimento dei servizi nonché la verifica del rispetto del diritto di accesso, da parte degli agricoltori singoli e associati ai servizi forniti in condizioni di parità di trattamento.

Art. 8.

1. All'onere previsto per gli interventi di sostegno previsti ai sensi della presente legge, per un importo complessivo non superiore a 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limiti di impegno di lire 70 miliardi)».